



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI

N. 621 DEL 29/07/2026

OGGETTO: LISTA DI CARICO AVVISI IN ACCONTO TARI 2026 - ACCERTAMENTO CONTABILE

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/10/2025, con il quale è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse al suddetto servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., fino al 31 dicembre 2027;

VISTE

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stato presentato al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 ed anche la sopradetta nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 comprendono:



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 con rinvio al PIAO 2026-2028;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;
- il programma triennale degli acquisti 2026/2028;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi documenti allegati;

PREMESSO che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge e regolamentari mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ed è stato anche presentato in Consiglio Comunale nella seduta dell'11 dicembre scorso nelle comunicazioni del Sindaco, argomento n. 2 posto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2026/2028 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 e successiva variazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/2026, esecutive, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale IUC, che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2020 che recepisce le disposizioni dettate dalla legge e da ARERA e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 29/06/2021 immediatamente esecutiva, successivamente n. 50 del 28/04/2022 ed in ultimo con delibera C.C n. 42 del 27/04/2023;

DATO ATTO che dal 01.03.2015 questo ente gestisce direttamente, con personale interno, la parte amministrativa del front office e del back office della TARI;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/04/2026 avente ad oggetto "Approvazione delle riduzioni, agevolazioni e scadenze Tari anno 2026" con la quale si rinviava l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe TARI 2026 a successiva delibera consiliare, si stabilivano le scadenze per i pagamenti degli avvisi TARI 2026 in acconto (importo del 50% del dovuto annuo applicando le tariffe TARI 2025) al 30 giugno 2026 ed a saldo (importo a conguaglio del dovuto annuo applicando le tariffe 2026) al 4 dicembre 2026, si stabilivano le riduzioni e le agevolazioni per l'anno 2026;

RILEVATO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RIBADITO che l'acconto TARI 2026 è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2025, in mancanza della delibera di approvazione delle tariffe TARI 2026, a seguito del differimento al 31 luglio a partire dall'esercizio 2026 del termine ordinario per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025, mentre il saldo TARI 2026 sarà calcolato a conguaglio applicando le tariffe dell'anno 2026 che saranno approvate nei termini stabiliti di legge;

VISTO il D. L.vo n. 22/97, nonché il DPR 158/1999 e loro successive modificazioni, che disciplina il metodo normalizzato, applicabile per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti, nonché le indicazioni di cui alle deliberazioni di ARERA,

DATO ATTO che la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR2) di cui alle deliberazioni di ARERA, e che le tariffe devono essere elaborate assicurando l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della Legge 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660;

VISTI:

- l'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha stabilito misure a tutela degli utenti economicamente svantaggiati nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 ad oggetto “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” che ha ufficialmente introdotto “il bonus sociale rifiuti” relativamente all'anno 2025 definendone i criteri applicativi;
- la Delibera ARERA n. 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025 ad oggetto “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”;
- la Delibera ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 recante le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate a partire dall'anno 2026 unitamente all'Allegato A “Testo Unico per la Regolazione delle Modalità Applicative per riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti” cd. TUBR;

RICORDATO che:

- il bonus sociale rifiuti è riconosciuto a cittadini e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e che, in particolare, abbiano un ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei con massimo tre figli a carico (aggiornato al 01/01/2026 a 9.796 euro) o ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- il bonus è riconosciuto solo alle utenze domestiche intestate ad uno dei componenti il nucleo ISEE;
- il bonus viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l'utente ne faccia richiesta con la presentazione di apposite domande. Infatti, se il cittadino presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS e l'attestazione ISEE calcolata rientra nelle soglie sopra menzionate, i dati dell'utente vengono trasmessi, l'anno successivo alla presentazione della DSU, per le prime verifiche alla banca dati del Sistema Informativo Integrato- SII e alla banca dati di ANCI. Successivamente i medesimi dati vengono inviati al Comune che, effettuate alcune ulteriori verifiche, provvede alla erogazione del bonus;
- il bonus sociale rifiuti è calcolato da ogni Comune in qualità di Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti in base alla tariffa applicata: ogni nucleo familiare che possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione della TARI pari al 25% dell'importo che viene richiesto per l'anno di competenza della DSU;
- il bonus viene corrisposto, con cadenza annuale, all'interno dell'avviso di pagamento emesso nell'anno successivo a quello di presentazione della DSU;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

VISTI i chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti emanati da ARERA in data 17/03/2026 e successivi del 30/03/2026;

CONSIDERATO che il termine per l'emissione degli avvisi di pagamento deve essere coordinato con le tempistiche previste per il riconoscimento del Bonus sociale rifiuti 2025 per le quali l'ultimo giorno disponibile è fissato al 30 giugno 2026, come da normativa sopracitata;

RILEVATO il Comune di Colle di Val d'Elsa sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2026 ha provveduto a recapitare avvisi di pagamento in acconto TARI per l'anno 2026 (comprensivi anche delle variazioni per il 2025 come da regolamento), con le suddette scadenze e ha contestualmente predisposto la relativa lista di carico per un totale complessivo di € 2.454.118,49, come da report allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all.A), di cui:

- € 2.296.009,81 per tributo
- € 114.261,56 per addizionale provinciale, calcolata al 5%,
- € 577,85 per UR1
- € 8.654,94 per UR2
- € 34.614,33 per UR3

DATO ATTO che all'interno dei suddetti avvisi di pagamento è stato corrisposto agli aventi diritto il bonus sociale rifiuti relativo all'anno 2025 per un totale di € 36.691,57 di cui:

- € 335.873,67 a valere sul tributo
- € 12,65 a valere sulla UR1
- € 162,62 a valere sulla UR2
- € 642,63 a valere sulla UR3

RILEVATO che:

- la deliberazione ARERA n. 133 del 1/4/2025 ha istituito la nuova componente perequativa UR3, destinata al finanziamento del bonus sociale rifiuti, previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019 e successivamente dal DPCM n. 24/2025;
- la predetta deliberazione ha chiaramente evidenziato che la nuova componente perequativa UR3 si applica dal 1° gennaio 2025, mentre per quanto riguarda il bonus sociale rifiuti, l'Autorità con la deliberazione n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (di seguito: TUBR) allegato alla deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif come segue:
 - all'articolo 6, comma 6.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera: c) l'importo $\text{UR3} - 1$ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue: $\text{UR3} - 1 = \text{UR3} - 1 \times \text{UR3} - 1 - \text{UR3} - 1$.

PRESO ATTO pertanto che il nuovo articolo 6 al comma 1 prevede che entro il 31 gennaio 2027 si dovranno dichiarare:

- l'importo Ur1 al netto del costo dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti relativo all'anno 2026;
- l'importo Ur2 relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi relativo all'anno 2026;
- l'importo Ur3 al netto del costo relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, relativo all'anno 2025 che è stato erogato entro il 30 giugno 2026;

CONSIDERATO che, come previsto dal citato articolo 6 dell'allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif, se l'importo complessivo della componente UR3 fatturata nel 2025 è superiore alla somma dei bonus sociali 2025 riconosciuti nel 2026, la differenza va versata a CSEA entro il 15 marzo 2027; diversamente, se l'ammontare complessivo del bonus è superiore all'importo complessivo della componente UR3, la differenza sarà versata da CSEA al Comune entro il 31 maggio 2027;

DATO ATTO che l'importo complessivo della componente UR3 fatturata da questo Ente nel 2025, pari ad € 66.915,75 (acc.to n. 469/2025 al cap. 1910) è superiore alla somma dei bonus sociali 2025 riconosciuti nel 2026 pari a complessivi € 36.691,57 e che, pertanto, l'Ente dovrà versare la differenza di € 30.224,18 a CSEA entro il 15 marzo 2027;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

PRESO ATTO che le riduzioni da finanziarsi con risorse proprie stabilite nella delibera CC n. 24 del 23/04/2026 saranno determinate e impegnate con successivo e separato atto;

PRESO ATTO che:

- fino al 2020, i versamenti del Tefa e della Tari erano effettuati cumulativamente, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al Tefa (cfr. risoluzioni n. 37/2013 e n. 42/2013, ridenominati con le risoluzioni n. 45/2014 e n. 47/2014)
- a partire dall'anno d'imposta 2021, gli importi relativi al Tefa sono versati distintamente dalla Tari e direttamente alla Provincia, utilizzando i codici tributo istituiti (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2021) oppure nel caso di avviso di pagamento PagoPa mediante dell'avviso "multi-beneficiario" che a fronte di un unico pagamento comporta l'accredito pro quota delle somme al Comune per la TARI ed alla Provincia per la TEFA;

RITENUTO opportuno, a seguito all'emissione degli avvisi di pagamento in acconto Tari per l'anno 2026, provvedere in merito all'accertamento contabile della suddetta entrata al cap. 240 del bilancio di previsione 2026-2028 esercizio 2026 "TARI Tassa sui Rifiuti – Gettito Ordinario" per complessivi € 2.296.009,81 riferito al solo tributo e comprensivo dell'importo di € 12.000,00 quale 50% della riduzione annua concessa agli enti partecipati dal comune che gestiscono con finalità socio assistenziali, come da Report allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito indicato:

- accertamento per € 2.260.136,14 per tributo al netto del bonus sociale riconosciuto;
- accertamento per € 35.873,67 per tributo pari al valore del bonus sociale riconosciuto;

RITENUTO non procedere all'accertamento in entrata del TEFA in quanto non riscosso dal Comune pari a € 114.261,56 che saranno destinati direttamente alla Provincia;

DATO ATTO che come previsto dalla delibera Arera n.386/2023 e delibera Arera n. 133/2025, il Comune ha applicato a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, le componenti perequative UR1, UR2 e UR3. Tali componenti alimentano, rispettivamente, il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (Conto UR1), il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (Conto UR2), il conto per la gestione del "Bonus sociale rifiuti" (Conto UR3) istituiti da ARERA presso CSEA;

STABILITO che ai sensi dell'art 6.1 della Delibera, entro il 31/01 del 2027 il Comune in qualità di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, comunicherà a CSEA i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione ai sensi dell'art 6.2 - entro il 15/03 del 2027 verserà a CSEA gli importi di cui al comma 6.1 come rilevato dal report del ruolo in acconto allegato, cui si aggiungerà quanto applicato nel ruolo a saldo;

RICHIAMATO art. 2, comma 7, della legge 60/2022 dispone, con riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati, che *"Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013"* e che pertanto tale importo che la componente perequativa "si aggiunge" all'importo dovuto a titolo di Tari;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'accertamento in entrata dell'importo complessivo di € 43.840,12 al Cap. 1910 "Proventi da componenti perequative TARI e Bonus sociale per i rifiuti" del bilancio di previsione 2026-2028 esercizio 2026 come da Report allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito indicato:

- accertamento per € 565,20 per la componente UR1 al netto del bonus sociale riconosciuto;
- accertamento per € 12,65 per la componente UR1 pari al valore del bonus sociale riconosciuto;
- accertamento per € 8.492,32 per la componente UR2 al netto del bonus sociale riconosciuto;
- accertamento per € 162,62 per la componente UR2 pari al valore del bonus sociale riconosciuto;
- accertamento per € 33.971,70 per la componente UR3 al netto del bonus sociale riconosciuto;
- accertamento per € 642,63 per la componente UR3 pari al valore del bonus sociale riconosciuto;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

RILEVATO che il principio applicato della competenza finanziaria, disciplinato dall'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che nel caso di entrate per tassa rifiuti solidi urbani l'accertamento contabile è registrato quando è emesso il ruolo e/o la lista di carico a condizione che la scadenza della riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;

DATO ATTO che, in base a quanto stabilito nella Deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 13/2025 sul "Trattamento contabile delle componenti perequative TARI da riversare a Cassa Servizi Energetici e Ambientale per la gestione dei rifiuti raccolti in mare", l'obbligazione di riversamento costituisce solo una passività potenziale di rimborso, per cui sorge, nel rispetto della clausola generale di equilibrio (C. cost., sent. N. 192/2012 e n. 60/2013), l'esigenza di accantonare l'entrata in questione nella Riga B del risultato di amministrazione;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs 267/2000 –Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali – introdotto dal D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, la sottoscritta Responsabile Servizio 3 "Risorse umane e Tributi" con la sottoscrizione del presente atto rilascia parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267);

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per le causali di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che il totale complessivo degli avvisi emessi in acconto 2026 ed inviati ai contribuenti al lordo del Bonus sociale rifiuti 2025 è pari a € 2.454.118,48, comprensivo di euro 2.296.009,81 per tributo, di euro 114.261,56 per Addizionale Provinciale calcolata al 5% e di euro 43.847,12 per componenti perequative UR1, UR2 e UR3 come da report allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di dare atto che con i suddetti avvisi di pagamento è stato corrisposto agli aventi diritto il bonus sociale rifiuti relativo all'anno 2025 per un totale di € 36.691,57;
3. di iscrivere i seguenti accertamenti contabili al capitolo 240 del bilancio di previsione 2026-2028 – esercizio 2026 - "TARI Tassa sui Rifiuti – Gettito Ordinario", per complessivi € 2.295.054,92 per solo tributo corrispondente all'acconto pari al 50% dell'importo annuo, risultante dalla lista di carico TARI 2026 in acconto allegata:
 - accertamento per € 2.260.136,14 per tributo al netto del bonus sociale riconosciuto;
 - accertamento per € 35.873,67 per tributo pari al valore del bonus sociale riconosciuto;
4. di dare atto che con separato atto si provvederà alla compensazione amministrativa delle riduzioni concesse in quanto finanziate con risorse proprie di bilancio;
5. di procedere all'iscrizione dell'accertamento in entrata dell'importo relativo alle componenti perequative per un totale di € 43.847,12 al Cap. 1910 "Proventi da componenti perequative TARI e Bonus sociale per i rifiuti" come di seguito dettagliato:
 - accertamento per € 565,20 per la componente UR1 al netto del bonus sociale riconosciuto;
 - accertamento per € 12,65 per la componente UR1 pari al valore del bonus sociale riconosciuto;
 - accertamento per € 8.492,32 per la componente UR2 al netto del bonus sociale riconosciuto;
 - accertamento per € 162,62 per la componente UR2 pari al valore del bonus sociale riconosciuto;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- accertamento per € 33.971,70 per la componente UR3 al netto del bonus sociale riconosciuto;
 - accertamento per € 642,63 per la componente UR3 pari al valore del bonus sociale riconosciuto;
6. di dare atto che l'importo per Addizionale Provinciale per l'anno 2026, calcolata al 5%, sarà incassato direttamente dalla Provincia, come da disposizioni di legge e pertanto non viene accertato nessun importo nel bilancio di previsione 2026-2028 esercizio 2026;
 7. di dare atto che, in base a quanto stabilito nella Deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 13/2025 sul "Trattamento contabile delle componenti perequative TARI da riversare a Cassa Servizi Energetici e Ambientale per la gestione dei rifiuti raccolti in mare", l'obbligazione di riversamento costituisce solo una passività potenziale di rimborso, per cui sorge, nel rispetto della clausola generale di equilibrio (C. cost., sent. N. 192/2012 e n. 60/2013), l'esigenza di accantonare l'entrata in questione nella Riga B del risultato di amministrazione;
 8. di dare atto che ai sensi del nuovo principio contabile della competenza finanziaria, disciplinato dall'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., le suddette entrate risultano essere esigibili dalla data di scadenza indicata nei relativi avvisi di pagamento che per l'acconto è fissata al 30 giugno 2026;
 9. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dirigenziali di questo Ente nell'anno 2026.

Colle di Val d'Elsa, 29/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)